



Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Fermi” - Arona

REGOLAMENTO D’ISTITUTO

I.I.S. - "ENRICO FERMI"-ARONA
Prot. 0007364 del 04/10/2024
I-1 (Uscita)

(Delibera n.1 del Consiglio di Istituto del 01-10-2024)

PREMESSA

Art. 1

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione della Repubblica.

Art. 2

La scuola favorisce la libera espressione e la partecipazione delle varie componenti alla vita scolastica, è aperta ai contributi responsabilmente espressi e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. Il Piano dell’Offerta formativa è coerente con esse oltre che con gli indirizzi generali ed educativi dell’Istituto.

Art. 3

Il Regolamento d’Istituto dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Enrico Fermi” si rifà, anche per quanto di seguito non espressamente riportato, allo Statuto delle Studentesse degli Studenti della scuola secondaria (D.P.R. 24/06/98 n 249) nonché al Regolamento recante modifiche a detto Statuto cioè al D.P.R. 21/11/2007 n. 235. Dello Statuto recepisce il criterio generale per cui la scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica, dove ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.

Il Regolamento prevede che i doveri ed i diritti di ciascuna componente (docenti, studenti, genitori, personale ATA) siano resi noti a tutti i soggetti interessati e prevede anche le possibilità ed i modi attraverso i quali gli stessi soggetti possano partecipare alla vita della scuola. Il Regolamento è a disposizione di tutte le componenti, integralmente pubblicato sul sito della scuola e affisso all’albo. Alla lettura ed alla discussione del presente Regolamento sono dedicati dei momenti di lezione nei primi giorni dell’anno scolastico.

L’iscrizione all’Istituto ne presuppone la dettagliata conoscenza e la sua accettazione integrale.

TITOLO I

I. AMMISSIONE, FORMAZIONE CLASSI, ORARIO, FREQUENZA, PROGRAMMI, ATTREZZATURE.

Art. 4

Le domande di ammissione sono accolte senza eccezione alcuna, compatibilmente con la capienza dei locali e con la normativa in materia. L’eventuale eccedenza di domande rispetto all’offerta sarà disciplinata sulla base di criteri determinati dal Consiglio d’Istituto e opportunamente notificati.

1



Art. 5

Per gli iscritti al primo anno il Dirigente Scolastico procede alla formazione delle classi sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto e delle proposte del Collegio Docenti. Per le classi successive, eventuali richieste di cambiamento di sezione o di nuovi inserimenti saranno accolte solo nei casi seriamente motivati, sentito il parere dei Consigli di classe interessati. Tale parere non è necessario per gli studenti ripetenti.

Art. 6

I criteri per l'orario delle lezioni sono deliberati dal Consiglio d'Istituto tenuto conto, il più possibile, delle esigenze degli studenti.

Gli studenti devono essere presenti in aula entro l'orario di inizio delle lezioni, che viene comunicato all'inizio di ogni anno.

I cancelli verranno aperti alle ore 7.40, ma l'ingresso nelle aule sarà consentito solo alle ore 7.55 sotto la sorveglianza del personale.

Dall'apertura dei cancelli sino all'ingresso nelle aule gli studenti possono sostare unicamente nell'area pedonale del cortile antistante l'ingresso, o nell'atrio di ingresso in caso di condizioni atmosferiche avverse o eventi eccezionali

La sorveglianza si estende fino al momento dell'uscita. La permanenza degli studenti nei locali della scuola in orario extra scolastico, quando autorizzata, è sotto sorveglianza del personale di servizio.

Art. 7

Durante il cambio dell'ora e in caso di assenza del personale di sorveglianza, gli studenti restano nella propria aula senza disturbare le classi vicine.

Art. 8

Non è consentito soffermarsi nei corridoi, nei servizi, nei cortili, nella bidelleria e nell'aula fotocopie se non durante gli intervalli.

Art. 9

Gli studenti non possono allontanarsi dall'aula senza specifica autorizzazione dell'insegnante.

Gli studenti non possono allontanarsi dalla scuola senza specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Art. 10

Gli studenti non possono uscire dall'aula durante le lezioni. Solo in caso di effettiva necessità possono essere autorizzati dall'insegnante ad uscire uno alla volta e per un tempo adeguato.

Art. 11

Gli studenti allontanati dalle aule durante le ore di lezione per motivi disciplinari dovranno essere accompagnati dal collaboratore scolastico del piano dal Dirigente scolastico che assumerà eventuali provvedimenti.



Art. 12

Gli spostamenti dalle aule ai laboratori, alla palestra e viceversa devono avvenire in modo sollecito e senza causare disturbo alle attività didattiche. Gli studenti devono essere accompagnati dai rispettivi insegnanti. La scuola non risponde degli oggetti lasciati incustoditi dimenticati

Art. 13

Durante l'intervallo gli studenti resteranno nelle aule, nei corridoi o nel cortile (nelle aree eventualmente delimitate), sotto la sorveglianza attiva dei docenti.

I turni di vigilanza sono stabiliti dal Dirigente scolastico e affissi nei corridoi.

Art. 14

Durante le lezioni non è permesso utilizzare senza il consenso esplicito del docente dispositivi elettronici, che devono essere depositati negli appositi contenitori oppure essere tenuti spenti e riposti nello zaino personale.

Art. 15

Ai sensi dell'art. 1 L. n. 584 11/11/1975 - DPCM 14/12/1995 - L. 16/01/2003 n. 3, art. 51 -ASR 16/12/2004 - D.lgs. n. 6 12/01/2016 e ss.mm.ii., è fatto divieto assoluto di fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne di tutti i plessi dell'Istituto; il divieto è esteso alle sigarette elettroniche

Art. 16

Gli studenti non sono autorizzati a parcheggiare le automobili nel posteggio della scuola. I motorini devono essere posteggiati nell'apposito parcheggio e, all'ingresso della scuola, devono procedere a passo d'uomo senza ostacolare in nessun modo l'entrata e l'uscita dei pedoni e delle auto. Si fa inoltre riferimento al protocollo vigente fra l'Istituto e l'Amministrazione Comunale.

Art. 17

Gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica sono tenuti a rispettare rigorosamente le scelte alternative effettuate.

Art. 18

La frequenza alle lezioni è per gli studenti un diritto-dovere ed è pertanto obbligatoria. Gli studenti possono allontanarsi dall'aula durante le lezioni solo se autorizzati dagli insegnanti. La mancata partecipazione non autorizzata a singole lezioni verrà segnalata alla famiglia ed al Consiglio di classe.

Art. 19

La frequenza alle lezioni è obbligatoria per l'intero orario scolastico, anche quando sono previste assemblee, laboratori, viaggi e visite d'istruzione, spettacoli, conferenze ed ogni altra attività programmata dalla scuola.

Art. 20

L'assenza di un docente, per la quale la scuola provvede, nei limiti delle disponibilità, alla sostituzione con un supplente o assicura in altro modo la sorveglianza, non è giustificazione valida per mancare alle lezioni, entrare in ritardo o uscire in anticipo.

Art. 21



È obbligatoria la frequenza alle attività di recupero programmate in orario extra-scolastico. La mancata adesione deve essere comunicata per iscritto dalla famiglia dello studente all'Istituto.

Art. 22

Dopo un'assenza di uno o più giorni, lo studente sarà riammesso alle lezioni previa giustificazione della stessa effettuata tramite l'applicazione presente sul registro elettronico.

Gli studenti che si presenteranno a scuola senza regolare giustificazione saranno riammessi in classe con riserva. Se entro tre giorni non si procederà alla regolare giustificazione, il Dirigente scolastico, o una persona da lui delegata, avviserà la famiglia e assumerà gli opportuni provvedimenti disciplinari.

Art. 23

Gli studenti che si presentino alla prima ora di lezione con un ritardo non superiore ai 5 minuti saranno riammessi con l'indicazione del ritardo sul registro, dal docente in orario. Ritardi superiori ai 5 minuti, fatto salvo il caso previsto dal successivo articolo 24 del presente regolamento dovranno essere giustificati presso l'ufficio di presidenza e comporteranno il rientro in classe solo al termine della prima ora di lezione. La presidenza può autorizzare comunque l'ingresso in aula durante l'ora di lezione laddove ravvisi che il ritardo sia imputabile a casi eccezionali e/o a motivi di reale necessità.

Art. 24

Gli studenti pendolari che giungono in ritardo a causa di documentati disservizi dei mezzi di trasporto, saranno considerati giustificati. La scuola si riserva di accertare gli effettivi ritardi dei mezzi pubblici.

Art. 25

Di norma non sono consentiti ingressi per ritardi oltre la prima ora di lezione. Lo studente, in caso di particolare e documentata necessità e, se minorenni, su richiesta della famiglia, potrà entrare dopo la prima ora o uscire prima del termine delle lezioni, previo permesso scritto della Presidenza. La richiesta deve essere effettuata compilando il libretto personale.

Lo studente presenterà la richiesta di autorizzazione di uscita anticipata all'Ufficio di presidenza entro le ore 9.00. Lo studente minorenni per uscire anticipatamente dovrà attendere un familiare maggiorenne, o altro soggetto maggiorenne autorizzato dalla famiglia, presso la bidelleria del piano terra, dove il familiare dovrà firmare un apposito registro delle uscite anticipate. Per nessun motivo, anche se il minorenni è solito tornare a casa da solo, potrà lasciare la scuola senza essere accompagnato da un familiare maggiorenne o da altro soggetto maggiorenne autorizzato dalla famiglia. Nel caso di improvviso ed evidente malore lo studente non potrà lasciare l'istituto in autonomia.

Art. 26

Non è consentito entrare in ritardo e uscire anticipatamente nello stesso giorno.

Art. 27

Le entrate in ritardo per motivi accidentali e le uscite anticipate non possono superare il numero di dieci per anno scolastico, suddivise in massimo quattro per il primo trimestre e sei per il secondo pentamestre, salvo casi di grave necessità debitamente documentati. Ulteriori entrate in ritardo e uscite anticipate verranno considerate non giustificate e daranno luogo a segnalazione sul registro elettronico.



Sarà necessario presentare il giorno stesso o il giorno successivo la relativa giustificazione mediante l'impiego dell'apposita applicazione prevista dal registro elettronico o, in mancanza della stessa, della giustificazione sul libretto personale firmata, nel caso di alunni minorenni, da un genitore.

Art. 28

Le assenze ingiustificate e il superamento del limite di entrate in ritardo e uscite anticipate previste dall'art.27, costituiscono mancanza disciplinare di cui il Consiglio di classe deve tenere conto nell'attribuzione del voto di condotta. Il Dirigente segnala alle famiglie periodicamente i casi di numerose assenze di dubbia giustificazione, anche su richiesta del Coordinatore del Consiglio di classe.

Art. 29

I provvedimenti disciplinari a carico degli studenti hanno finalità educativa e sono individuati dallo specifico Regolamento di Disciplina.

Art. 30

Il PTOF è elaborato dal Collegio Docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definite dal Consiglio d'Istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e degli studenti. Il PTOF è adottato dal Consiglio d'Istituto.

I docenti nell'ambito del Consiglio di classe fissano gli obiettivi didattici ed educativi e le modalità con cui raggiungerli, le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione, nonché le attività di recupero e affinamento che si rendessero necessarie e li esplicitano alla classe. Sono possibili verifiche e correzioni nel corso dell'anno scolastico.

Art. 31

La valutazione delle prove orali deve essere tempestiva e trasparente (DPR n.122 del 22 giugno 2009, art.1 comma 2).

La consegna degli elaborati corretti va fatta di norma entro 15 giorni lavorativi e gli stessi dovranno essere consegnati in segreteria entro la fine di ogni periodo (trimestre, quadrimestre, pentamestre).

La famiglia o lo studente, in base ai principi di trasparenza e di efficienza, possono richiedere fotocopia o foto dell'elaborato.

Art. 32

Il Dirigente accerterà che tutti gli studenti ed il personale della scuola siano assicurati contro gli infortuni fin dal primo giorno di scuola secondo la normativa vigente.

Art. 33

L'Istituto non risponde dei beni lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito.

Art. 34

Le attrezzature della scuola sono a disposizione di tutte le componenti scolastiche. Chiunque danneggi, asporti o distrugga le attrezzature scolastiche è tenuto al risarcimento materiale del danno, ferme restando le responsabilità disciplinari e penali.



Art. 35

L'utilizzo della biblioteca, delle aule speciali, della palestra e delle attrezzature sportive viene stabilito dal Consiglio d'Istituto in appositi regolamenti specifici.

TITOLO II

2. AGIBILITÀ DELLA SCUOLA

Art. 36

A tutte le componenti è garantita piena libertà di pensiero e di espressione, secondo i principi della Costituzione. L'attività degli studenti nella scuola, articolata nelle assemblee previste dai Decreti Delegati, è considerata parte integrante della formazione educativa.

Art. 37

Ciascuna componente ha diritto di associarsi all'interno della scuola e di svolgervi iniziative.

a) Presso l'Istituto è costituito un "Comitato Studentesco". Esso è formato dai due rappresentanti regolarmente eletti da ciascuna classe al proprio interno, dai quattro studenti eletti nel Consiglio d'Istituto e dai due rappresentanti nella Consulta Provinciale degli studenti. Il Comitato Studentesco si dota di un proprio regolamento conforme ai principi della normativa scolastica vigente. Il Comitato, che dura in carica un anno scolastico, oltre a quelle stabilite dalle norme vigenti in materia, svolge le seguenti funzioni:

- formula l'ordine del giorno delle assemblee d'Istituto.
- assicura l'ordinato svolgimento delle stesse.
- esprime pareri e formula proposte in ordine al PTOF, al Regolamento d'Istituto e alla Carta dei Servizi.
- esprime pareri in ordine alle iniziative complementari ed alle attività integrative della scuola così come previsto nel D.P.R. del 10.10.96 n° 567 e successive modifiche ed integrazioni.

Esso si riunisce in orario non scolastico, su convocazione del suo Presidente e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

b) Presso l'Istituto è costituito un "Comitato dei Genitori". Esso è formato di diritto dai due rappresentanti regolarmente eletti dai genitori di ciascuna classe al proprio interno ed ai quattro genitori eletti nel Consiglio d'Istituto. Il Comitato, che dura in carica un anno scolastico, oltre a quelle stabilite dalle norme vigenti in materia, svolge le seguenti funzioni:

- formula l'ordine del giorno delle assemblee d'Istituto dei genitori
- assicura l'ordinato svolgimento delle stesse.
- esprime pareri e formula proposte in ordine al PTOF, al Regolamento d'Istituto ed alla Carta dei Servizi.

Esso si riunisce in orario, di norma, non scolastico, su convocazione del Presidente del Consiglio d'Istituto o dietro richiesta del Dirigente ovvero della maggioranza dei suoi componenti.

c) I documenti-manifesti devono essere affissi negli spazi a questo finalizzati e devono essere firmati dai promotori che se ne assumono ogni responsabilità. I giornali studenteschi possono essere finanziati con i fondi del bilancio d'Istituto, compatibilmente con le risorse disponibili. Almeno un rappresentante delle redazioni deve depositare la firma in Presidenza.



- d) Per i manifesti di origine esterna occorre l'autorizzazione del Dirigente Scolastico.
- e) Il sito web dell'Istituto è curato da una specifica commissione presieduta dal Dirigente da persona dallo stesso delegata.
- f) Le uniche limitazioni per quanto riguarda il testo dei manifesti sono quelle previste dal Codice Penale (ad esempio sono vietati i nomi propri e gli insulti).
- g) È vietato strappare o deteriorare i manifesti.

Art. 38

Nelle ore extracurricolari la scuola è aperta a promuovere attività parascolastiche, culturali e ricreative, quali strumenti integrativi della crescita culturale e civile delle sue componenti, secondo quanto previsto nel PTOF.

Gli interessati devono indirizzare richiesta scritta al Dirigente specificando i contenuti, le finalità, le modalità e gli orari di svolgimento. La richiesta deve essere sottoscritta da un insegnante o da un genitore o da uno studente che assuma la responsabilità dell'iniziativa, fornisca sufficienti garanzie di ordinato svolgimento delle riunioni e si impegni a lasciare i locali puliti ed in perfetto ordine.

L'uso dei locali della scuola sarà concesso dal Dirigente. Eventuali dinieghi dovranno esseremotivati.

A tali iniziative potranno anche partecipare esperti estranei alla scuola, previa approvazione del Consiglio d'Istituto o, per sua delega, del Dirigente.

Iniziative di carattere culturale, senza scopo di lucro (quali mostre di libri, d'arte, di fotografie, ecc.) potranno essere organizzate anche in orario scolastico, previa autorizzazione del Dirigente e purché non intralcino l'attività didattica.

Art. 39

Le richieste di uso dei locali o delle attrezzature da parte di persone o enti esterni devono riferirsi ad un periodo di tempo non eccedente l'anno scolastico e vanno presentate prima dell'inizio dell'anno scolastico stesso, salvo i casi di esigenze straordinarie insorgenti in data successiva.

La domanda deve essere inoltrata al Consiglio d'Istituto e, dopo eventuale approvazione, alla Provincia.

Il Dirigente Scolastico dovrà, a breve termine, comunicare la delibera del Consiglio d'Istituto. Nella richiesta, oltre all'indicazione dell'ente o persona richiedente, saranno specificati il nome del responsabile, la data d'inizio e di termine, gli orari, il programma dettagliato, la formale dichiarazione di accettazione delle norme che regolano la concessione.

In caso di più richieste, avranno la precedenza:

- a) le iniziative promosse dal Consiglio d'Istituto nell'ambito delle attività parascolastiche, extrascolastiche ed interscolastiche.
- b) le iniziative promosse dagli Enti locali e dagli altri enti pubblici.

Art. 40



Le assemblee di Istituto devono essere richieste e svolgersi in base agli art. 12-13-14-15 del Testo Unico D.L. 15 aprile 1994 n° 297 e ss.mm.ii.

Art. 41

La partecipazione di esperti alle assemblee di Istituto è regolamentata dai DD.DD.

Il Consiglio d’Istituto può delegare il Dirigente o la Giunta o una commissione per autorizzarne la partecipazione.

Art. 42

A parte eventuali esperti, che sono tenuti a farsi identificare dal Dirigente prima di entrare in assemblea, nessun altro estraneo alle componenti della scuola potrà entrare, a meno che non venga autorizzato dal Dirigente.

Art. 43

I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi nella scuola sia in assemblea generale che parziale di classe, previo accordo con il Dirigente e tenendo conto della disponibilità del personale non insegnante.

TITOLO III

3. RECLAMI E MONITORAGGIO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENZA

Art. 44

I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax, via mail e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. I reclami orali e telefonici devono successivamente essere sottoscritti. I reclami anonimi non sono presi in considerazione, se non circostanziati. I reclami scritti vanno consegnati e protocollati in Segreteria.

Il Dirigente Scolastico, dopo avere esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in forma scritta, con celerità e comunque entro non oltre 15 giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo.

Nel medesimo arco di tempo il Dirigente deve comunque dare comunicazione del reclamo pervenuto al soggetto o al servizio interessati.

Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente, al reclamante sono fornite indicazioni circa il corretto destinatario.

Art. 45

Allo scopo di raccogliere elementi utili al monitoraggio di soddisfazione dell’utenza, viene effettuata periodicamente una rilevazione mediante questionari opportunamente tarati, rivolti ai genitori, al personale, agli studenti, previa comunicazione a tutte le parti interessate. I questionari, che vertono sugli aspetti organizzativi, didattici ed amministrativi del servizio, devono prevedere una graduazione delle valutazioni e la possibilità di formulare proposte. Ai risultati si darà rapidamente ampia pubblicità.



TITOLO IV

4. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Art. 46

Al fine di rendere proficuo l'intervento educativo, famiglia, studente ed istituto, ciascuno per le proprie competenze, lavorano in sinergia. La famiglia è responsabile dell'educazione dello studente; lo studente partecipa attivamente al processo educativo nella scuola assumendosi la responsabilità delle proprie scelte; l'istituto partecipa al processo educativo con le attività didattiche e formative.

Sulla base di tali principi si stabilisce il seguente patto educativo di corresponsabilità tra istituzione scolastica, studente e famiglia.

Gli studenti hanno il diritto a:

1. una valida formazione culturale, umana e sociale
2. rispetto come persone.
3. comprensione del significato dei rimproveri, non diretti a mettere in discussione il proprio valore, ma a favorire atteggiamenti più adeguati.
4. recupero ed al sostegno in caso di difficoltà, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie dell'istituto.
5. un ambiente sereno, sicuro ed educativamente proficuo.

Gli studenti hanno il dovere di:

1. rispettare i compagni e tutto il personale
2. ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti dei docenti e seguirne con scrupolo le indicazioni di lavoro scolastico e domestico
3. mantenere un linguaggio, un comportamento e un abbigliamento consono al decoro della scuola
4. comportarsi in modo da non ledere il diritto di apprendimento dei compagni e il dovere di insegnamento dei docenti
5. rispettare l'orario, frequentare regolarmente le lezioni e motivare le assenze
6. svolgere le verifiche nei modi e nei tempi programmati senza effettuare assenze strategiche
7. rispettare le regole fissate dalla scuola, gli ambienti, gli arredi; in caso contrario si impegnano a rifondere l'istituto dei danni provocati
8. informare la propria famiglia su quanto avviene in ambito scolastico
9. consegnare tempestivamente le comunicazioni che l'istituto tramite loro invia alla famiglia, restituire all'istituto, altrettanto tempestivamente, le comunicazioni della famiglia, restituire al docente le prove di verifica scritte, visionate e firmate da un genitore, entro 3 giorni dalla consegna
10. non sottrarsi per nessun motivo alla vigilanza dei docenti o del personale incaricato durante le attività all'esterno della scuola.

I genitori hanno il diritto di:

1. essere informati sull'impostazione pedagogica e sull'organizzazione dell'istituto, sull'andamento scolastico, sulle modalità e sugli esiti degli interventi di recupero dei figli



2. effettuare assemblee di sezione, di classe o di istituto nei locali della scuola, su richiesta dei rappresentanti e concordando con il Dirigente Scolastico la data e l'ora di svolgimento
3. svolgere colloqui, regolarmente programmati, con i docenti per sostenere il percorso scolastico dei figli

I genitori hanno il dovere di:

1. conoscere l'offerta formativa della scuola e contribuire in modo propositivo al suo arricchimento
2. non divulgare le proprie credenziali di accesso al registro elettronico a persone diverse dagli intestatari
3. giustificare tempestivamente a mezzo registro elettronico o in subordine per iscritto assenze e ritardi, nel rispetto delle norme fissate dal presente regolamento
4. controllare e regolarmente prendere visione delle valutazioni e delle comunicazioni pubblicate sul registro elettronico
5. partecipare alle assemblee collegiali ed ai colloqui individuali con i docenti
6. educare i figli al rispetto delle persone, delle cose e dei valori della convivenza civile
7. collaborare con i docenti affinché gli studenti considerino lo studio e la cultura valori irrinunciabili
8. aiutare i figli a divenire autonomi nelle proprie scelte e nell'assunzione delle proprie responsabilità
9. chiedere aiuto in caso di difficoltà e concordare con i docenti gli interventi opportuni

I docenti hanno il diritto

1. al rispetto della persona e della professionalità da parte degli studenti e delle famiglie
2. ad esercitare liberamente il proprio insegnamento, come prevede l'art. 33 della Costituzione.

I docenti hanno il dovere di:

1. impartire un insegnamento qualitativamente elevato, personalizzato ed educativamente positivo
2. far rispettare l'organizzazione dell'istituto
3. mantenere trasparenza e coerenza nella programmazione e nei criteri di valutazione
4. rispettare la persona degli studenti e la loro riservatezza nella vita privata (le valutazioni conseguite in ambito scolastico non sono oggetto delle norme sulla riservatezza, in quanto l'istituto deve garantire i principi di trasparenza, imparzialità e tempestività secondo le norme vigenti)
5. informare studenti e famiglie sulle decisioni adottate, il percorso e i progetti della vita scolastica
6. comunicare alle famiglie le situazioni disciplinarmente rilevanti e/o ricorrenti, che possono costituire un pregiudizio al processo educativo e di apprendimento
7. elaborare e verificare negli organi collegiali le programmazioni didattiche ed educative, armonizzarle con la realtà della classe e dei singoli studenti, concordarle con i gruppi di lavoro
8. informare i genitori sull'andamento scolastico dei figli e sulle modalità e sugli esiti degli interventi di recupero mediante il registro elettronico, colloqui, ed una comunicazione periodica
9. curare lo svolgimento di un numero di verifiche adeguato ad un apprendimento graduale, correggere e consegnare le prove scritte di norma entro 15 giorni di calendario dalla loro effettuazione, permettere la visione ed il controllo delle stesse da parte delle famiglie.

Sarà cura del coordinatore segnalare al D. S. eventuali ripetuti ritardi.

Libretto dello studente

Ad ogni studente viene consegnato all'inizio dell'anno scolastico un libretto sul quale devono essere indicati e giustificati i ritardi e le uscite anticipate in subordine all'utilizzo del registro elettronico. Lo studente si

10



impegna a conservarlo in modo adeguato ed a portarlo sempre a scuola. La famiglia si impegna a controllarlo sistematicamente. L'istituto si impegna a verificare lo stato del documento.

Art. 47

Consegna pagellini.

I pagellini interquadrimestrali e le pagelle saranno pubblicati nell'apposita sezione del registro elettronico. Sarà cura dei genitori prenderne visione

TITOLO V

5. ATTUAZIONE

Art. 48

Ogni modifica del presente regolamento, previo esame da parte di tutte le componenti della scuola, dovrà essere approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri d'Istituto.



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PREMESSE

Il presente Regolamento dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Enrico Fermi” si rifà – anche per quanto di seguito non espressamente riportato – allo Statuto delle Studentesse degli Studenti della Scuola Secondaria (D.P.R. 24/6/98 n. 249) nonché al Regolamento recante modifiche a detto Statuto cioè al D.P.R. 21/11/2007 n. 235. Dello Statuto recepisce il criterio generale per cui la scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica ... [dove] ognuno, con parità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione al diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

Il regolamento prevede che i diritti e i doveri degli Studenti siano noti a tutti i soggetti interessati (Docenti, Studenti, Genitori) e prevede anche le possibilità e i modi attraverso i quali gli stessi soggetti – ciascuno con le prerogative e le responsabilità del proprio ruolo – possano partecipare alla vita della scuola.

Per quanto concerne la notorietà del presente Regolamento, esso è a disposizione di Genitori e Studenti, in quanto viene pubblicato sul sito della Scuola. Alla lettura e alla discussione del presente Regolamento sono dedicati dei periodi di lezione nei primi giorni dell’anno scolastico. A motivo dell’ampia diffusione preventiva del presente Regolamento e del metodo democratico con il quale viene elaborato e periodicamente rinnovato, l’iscrizione all’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Enrico Fermi” ne presuppone la dettagliata conoscenza e la sua accettazione integrale.

I genitori che iscrivono i loro figli all’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Enrico Fermi” accettano in particolare il principio del risarcimento del danno (anche collettivo in caso di mancata individuazione del responsabile diretto) per azioni di danneggiamento del patrimonio scolastico ai loro figli imputabili. Il principio resta operante anche in caso di figli maggiorenni. Contemporaneamente, l’accettazione dell’iscrizione vale come preventiva liberatoria dell’Istituto sotto l’aspetto della responsabilità penale della Scuola; per gli aspetti della responsabilità civile legati ad eventi che possano accadere ai ragazzi (infortuni e simili), invece, la Scuola ha sottoscritto una adeguata polizza assicurativa.

DIRITTI DEGLI STUDENTI

Art. 1.1

Gli Studenti hanno diritto a disporre di un servizio di qualità, sia nel campo delle infrastrutture scolastiche (es. strumentazioni tecnologiche, laboratori) sia nel campo educativo-didattico (es. offerte formative integrative e aggiuntive, iniziative per il recupero di situazioni di ritardo, e svantaggio) sia nella sfera del benessere psicofisico (es. salubrità degli ambienti, assistenza psicologica).

Art. 1.2

Gli studenti hanno diritto (sia come singoli sia in forma associata) ad una partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola nei diversi livelli (classe, corso, istituto) nelle varie modalità previste dalla norma (art.2 L. 235/07).



Art. 1.3

Gli Studenti possono chiedere di esprimere la loro opinione in materia di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, organizzazione della vita scolastica, criteri di valutazione, scelta dei libri e del materiale didattico, attraverso i loro rappresentanti nei Consigli di Classe.

Art. 1.4

Gli Studenti esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività elettive facoltative offerte dalla Scuola.

Art. 1.5

Tutti gli Studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

Art. 1.6

Per le opzioni a disposizione di quanti non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica si fa riferimento alla Circolare Ministeriale del 9 maggio 1991.

Art. 1.7

Le assemblee studentesche, generali o parziali, si svolgono secondo le norme previste dagli artt. 12, 13 e 14 del T.U.

Art. 1.8

Per le attività extracurricolari, culturali, sportive e ricreative, gli Studenti possono disporre dei locali e delle attrezzature della Scuola, fuori dell'orario delle lezioni, secondo preventivo accordo con il Dirigente Scolastico, e comunque in un'aula dove svolgere le attività secondo le obiettive disponibilità dell'Istituto, in base ad una regolamentazione del suo uso.

Art. 1.9

Le attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche possono essere proposte anche agli Studenti. Tutte le iniziative vanno corredate da un progetto che ne specifichi intendimenti e obiettivi, modalità di attuazione ed eventuali oneri finanziari.

Art. 1.10

Ogni allievo e ogni aggregazione di allievi può esprimere i propri orientamenti e rendere pubbliche le proprie iniziative attraverso manifesti, datati e firmati, affissi negli spazi a ciò destinati. I manifesti potranno essere rimossi dopo 15 giorni, al fine di permettere la più ampia utilizzazione degli spazi disponibili da parte di tutti gli Studenti.

Art. 1.11

Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte da una o più delle componenti della Scuola attraverso i rispettivi Organi ed approvate dal Consiglio di Istituto, con una maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.



DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 2.1

Gli studenti a scuola hanno il dovere generale di rispettare sé stessi, gli altri, le cose proprie ed altrui: l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “EnricoFermi” è un’istituzione pubblica, patrimonio a noi tramandato da chi lo ha frequentato precedentemente e che gli Studenti, con le altre componenti scolastiche, si impegnano a consegnare ai futuri Studenti dell’Istituto stesso in modo integro e possibilmente arricchito.

Art. 2.2

Gli Studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, assolvere puntualmente gli impegni scolastici e di studio, rispettare l’orario di inizio delle lezioni, minimizzare il numero di assenze, ritardi e permessi di uscita anticipata o entrata posticipata per non perdere parti importanti del processo educativo.

Art. 2.3

Gli Studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto.

Art. 2.4

Gli Studenti mantengono rispettoso e corretto comportamento nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, dei Non Docenti e dei compagni di studio, e fanno uso adeguato degli oggetti - di proprietà collettiva o privata – che si trovano nell’Istituto.

Art. 2.5

Gli Studenti si comportano in modo disciplinato in occasione del cambio dell’ora, durante l’intervallo, nel trasferimento in aule speciali o in palestra, e collaborano, qualora fosse loro richiesto di svolgere studio individuale in caso di assenza di un Docente e non essendoci altra disponibilità di supplenza.

Art. 2.6

Gli Studenti condividono la responsabilità di mantenere accogliente l’ambiente avendone cura e non arrecando danni al patrimonio scolastico; rispettano quindi arredi (banchi, sedie, cattedre), strumenti (computer ecc.), strutture (l’ascensore può essere utilizzato solo dagli Studenti aventi diritto), macchinari, pareti, bagni dell’Istituto. In particolare, essi potranno essere chiamati a rispondere in proprio di danneggiamenti, vandalismi e rotture a loro imputabili.

Art. 2.7

Gli Studenti devono preventivamente informarsi degli orari di Segreteria Didattica, Vicepresidenza e Presidenza, rispettandoli con attenzione.



Art. 2.8

Gli Studenti devono mantenere informati i genitori sulla loro partecipazione alla vita scolastica, sulla loro condotta e sul loro profitto

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

PRINCIPI

Art. 3.1.a

Il processo di insegnamento ha per fine la crescita della persona, lo sviluppo dell'autonomia individuale, il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali.

Art. 3.1.b

La responsabilità disciplinare è **personale**.

Art. 3.1.c

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni al Dirigente Scolastico e al docentecoordinatore di classe.

Art. 3.1.d

I provvedimenti disciplinari sono proporzionati all'infrazione e ispirati, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Art. 3.1.e

Lo studente può chiedere di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica.

Art. 3.1.f

Nei periodi di allontanamento dello Studente viene attivato, per quanto possibile, un rapporto con lo Studente stesso e con i suoi Genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

PRESCRIZIONI

Art. 3.2.a

È istituito il Libretto Personale dello Studente. Esso costituisce documento interno di certificazione di appartenenza all'Istituto.

Pertanto, esso dovrà essere custodito con cura e andrà restituito in caso di trasferimento, ritiro o cessazione di frequenza per qualsivoglia motivo.



In caso di smarrimento, dovrà esserne chiesto duplicato al costo di 5,00.

Art. 3.2.b

Gli studenti devono essere presenti in aula entro l'orario di inizio delle lezioni, che viene comunicato all'inizio di ogni anno.

I cancelli verranno aperti alle ore 7.40, ma l'ingresso nelle aule sarà consentito solo alle ore 7.55 sotto la sorveglianza del personale.

Dall'apertura dei cancelli sino all'ingresso nelle aule gli studenti possono sostare unicamente nell'area pedonale del cortile antistante l'ingresso, o nell'atrio di ingresso in caso di condizioni atmosferiche estremamente avverse o eventi eccezionali

Art. 3.2.c

L'entrata in ritardo o l'uscita anticipata sarà autorizzata, di norma, solo con il presupposto della partecipazione ad almeno tre ore di lezione. Gli alunni che, in orario di lezione, legittimati a lasciare la classe, non escono dalla Scuola, devono recarsi nei locali appositamente loro assegnati.

La vigente regolamentazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate è parte integrante del presente regolamento. (Regolamento assenze, ritardi e uscite anticipate)

Art. 3.2.d

Durante gli intervalli è vietato lasciare la Scuola.

Art. 3.2.e

La Biblioteca è aperta agli Studenti negli orari stabiliti.

Un apposito Regolamento disciplina la consultazione e il prestito dei libri.

Art. 3.2.f

L'accesso al punto di ristoro e ai distributori automatici è consentito agli Studenti durante l'intervallo o in qualsiasi altro momento con l'autorizzazione del Docente.

Da ogni classe, tuttavia, non potrà allontanarsi più di un allievo per volta.

Art. 3.2.g

L'accesso al cortile con gli autoveicoli è riservato al personale docente e non docente. Gli studenti possono parcheggiare biciclette e motorini negli spazi appositamente contrassegnati. I veicoli parcheggiati abusivamente possono essere rimossi.



Art.3.2.h

Ai cortili si può accedere solo durante gli intervalli.

Art. 3.2.i

Nella Scuola vige il DIVIETO DI FUMARE. I trasgressori possono essere soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla legge, ma anche a sanzioni disciplinari.

SANZIONI

Art. 3.3

In conformità a quanto disposto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e della sua rivisitazione operata dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235, si richiamano testualmente le seguenti statuizioni:

art. 4.2: I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.”

art. 4.3: “La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto”;

art. 4.5: “...Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica”, quando è possibile garantire adeguata sorveglianza.

Precisazione su Sanzioni ed Allontanamento dalla Comunità Scolastica in base a D.P.R. n. 235/07, art. 1 n. 6, 7, 8, 9, che si riportano qui di seguito:

1. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano allontanamento dalla Comunità Scolastica sono adottati dai Docenti del Consiglio di Classe, dopo aver convocato l'allievo sottoposto a eventuale sanzione, i suoi genitori ed eventuali testimoni richiesti dell'allievo stesso. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
2. Il temporaneo allontanamento dello Studente dalla Comunità Scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari per periodi non superiori a quindici giorni.
3. Nei periodi di allontanamento non superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i Servizi Sociali, la Scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro, ove possibile, nella Comunità Scolastica.
4. L'allontanamento dello Studente dalla Comunità Scolastica può essere disposto anche quando siano stati



commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal numero 2, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del numero 3.

Art. 3.3.a

Le sanzioni disciplinari che possono essere comminate sono:

Ammonizione privata in Classe: questa può essere orale o scritta. L'ammonizione per iscritto sul Registro di Classe e sul registro elettronico, a giudizio dell'insegnante può non essere portata all'Ufficio di Presidenza per la controfirma del Dirigente Scolastico o di un suo Delegato.

L'ammonizione per iscritto controfirmata dal Dirigente Scolastico o da un suo Delegato e timbrata ha un maggior peso di quella precedente, in sede di assegnazione del voto di condotta, e la presenza di almeno due di tali note per quadrimestre può influire sull'assegnazione del voto di condotta.

Art. 3.3.b

Allontanamento temporaneo dalla Classe: di competenza del Docente nel caso in cui il comportamento riprovevole dello Studente impedisca il regolare svolgimento delle lezioni, con invio dello Studente all'Ufficio di Presidenza.

Lo Studente deve sempre essere accompagnato.

Art. 3.3.c

Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a tre giorni per fatti che turbano il regolare andamento delle lezioni.

Art. 3.3.d


Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a cinque giorni per violazioni dello Statuto o del presente Regolamento di Disciplina.

Art. 3.3.e

Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino a quindici giorni per fatti di particolare gravità che turbano il regolare andamento delle lezioni.

Art. 3.3.f

Esclusione dalle uscite didattiche. Nel caso di allontanamento dalla comunità scolastica di cui alle precedenti lettere c), d) e), il Consiglio di Classe può deliberare, in aggiunta, che lo studente possa essere escluso dalla partecipazione a visite o viaggi di istruzione o uscite didattiche, laddove si ritenga che la sua presenza possa



determinare situazioni di pericolo o di possibili danni, oppure che possa pregiudicare il buon andamento dell’uscita stessa.

Art. 3.3.g

SPECCHIO RIASSUNTIVO DELLE SANZIONI

<i>TIPO DI MANCANZA</i>	<i>ORGANO CHE IRROGA LA SANZIONE</i>	<i>SANZIONE</i>
a. Mancanza ai doveri scolastici	Insegnante	Ammonizione verbale
b. Negligenza abituale	Insegnante/Dirigente Scolastico	Ammonizione scritta
c. Reiterazione ipotesi a)	Insegnante/Dirigente Scolastico	Ammonizione scritta
d. Fatti che turbano il regolare andamento delle lezioni	Consiglio di Classe	Allontanamento fino a 3 giorni
e. Violazione dello Statuto del Regolamento d’Istituto	Consiglio di Classe	Allontanamento fino a 5 giorni
f. Fatti di particolare gravità che turbano il regolare andamento delle lezioni	Consiglio di Classe	Allontanamento fino a 15 giorni
g. Reati	Consiglio di Istituto	Allontanamento dalla Comunità Scolastica (in presenza di reati e mai per demeriti scolastici) per durata definita e commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.

Art. 3.3.1

Recidiva. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9 dello Statuto, neicasi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico (art. 9-bis D.P.R. 235/07).

Art. 3.3.2

Prova dei fatti addebitati. Le sanzioni disciplinari di cui ai precedenti articoli possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato (art. 9-ter D.P.R. 235/07).

Art. 3.3.3

Diritto di iscrizione in altro istituto. Nei casi in cui l’Autorità Giudiziaria, i Servizi Sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso Studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di



appartenenza, allo Studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola (art. 10 D.P.R. 235/07).

Art. 3.3.4

Infrazioni commesse durante Esami. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (art. 11 D.P.R. 235/07).

Art. 3.3.5

Risarcimento per danni.

1. Chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti dei locali è tenuto a risarcire il danno.
2. In caso che il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica.
3. Nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le specificazioni indicate nel punto 4. Qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi, che insieme utilizzano quegli spazi, ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio.
4. Se i danni riguardano spazi collettivi, quali l'Atrio o l'Aula Magna, il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica.
5. È compito del Dirigente Scolastico fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera agli Studenti interessati e ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante.
6. Le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia – se possibile – attraverso interventi diretti in economia.

IMPUGNAZIONI E ORGANI DI GARANZIA

Art. 4

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo è composto dal Dirigente Scolastico, da due Docenti, da due Allievi, da due Genitori, designati all'interno di ciascuna componente del Consiglio di Istituto. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico e rimane in carica per un anno scolastico (art. 2.1 D.P.R. 235/07).

Art.4.1



L'Organo di Garanzia di cui all'art. 4 decide, su richiesta degli Studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento (art.2. 2 D.P.R. 235/07).

Art. 4.1.1

Il consiglio di classe riunito per motivi disciplinari e l'Organo di Garanzia devono essere 'perfetti' in prima convocazione; in seconda convocazione, essi funzionano con i membri presenti.

Art. 4.2

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un Dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli Studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente Regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale, composto da due Studenti designati dal coordinamento regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti, da tre Docenti e da un Genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'USR o da un suo Delegato (art. 2.3 D.P.R. 235/07).

Art. 4.3

L'Organo di Garanzia Regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione (art. 2.4 D.P.R. 235/07).

Art. 4.4

Il parere di cui all'art. 4.3 del presente Regolamento è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'Organo di cui all'art. 4.2 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'art. 16 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (art. 2. 5 D.P.R. 235/07).

Art. 4.5

L'Organo di garanzia regionale resta in carica per due anni scolastici (art. 2.7 DPR 235/07).

Art. 4.6

A norma del regolamento recante lo statuto degli Studenti (DPR n. 249 del 24/6/98) è abrogato il capo III del R.D.4/5/1925 n. 653, e a norma del D.P.R. n. 275 dell'8/3/99, art. 17 è abrogato l'art. 328 T.U. nei commi 2, 3, 4, 5, 6.

MODIFICHE ALLE NORME REGOLAMENTARI

Art. 5

Modifiche al presente Regolamento. Le modifiche al presente regolamento possono essere proposte da una o più delle componenti della Scuola attraverso i rispettivi organi e approvate dal Consiglio di istituto con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.



PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

Art.6

Nell'ambito delle prime due settimane di inizio dell'attività didattica i Docenti/Coordinatori di ciascuna Classe, avvalendosi dell'aiuto e delle competenze di tutti i loro Colleghi, illustreranno agli Studenti il regolamento di Disciplina nel contesto del PTOF, e della normativa scolastica, richiedendo a ciascuno Studente ed ai suoi genitori la presa visione del testo riportato sul Registro elettronico (ex art. 3 D.P.R. 21/11/2007 n. 235).

INFRAZIONI INFORMATICHE E USO TELEFONI CELLULARI

Art.7

L'infrazione commessa per via informatica ai danni dell'istituzione scolastica nel suo complesso o di chi vi appartenga a vario titolo (Dirigente Scolastico, DSGA, personale docente e non-docente, studenti, genitori) rientra tra le ipotesi di cui al presente Regolamento e come tale viene trattata per quanto riguarda le conseguenze disciplinari, ferma restando anche la possibilità di adire le consuete vie legali.

Art.8

Il mancato rispetto delle disposizioni dell'art.14 del regolamento di istituto e l'uso improprio dei dispositivi elettronici durante la permanenza a scuola saranno oggetto di segnalazione sul registro elettronico quale annotazione disciplinare.

Ai docenti e al personale che entra in contatto con gli allievi è altresì vietato l'uso del telefono cellulare durante lo svolgimento delle lezioni se non per ragioni strettamente didattiche (C.M. 25 agosto 1998, n. 362).